REGOLAMENTO (CEE) N. 866/86 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1986

che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che nel settore delle carni suine possono essere decise misure d'intervento quando sui mercati rappresentativi della Comunità la media del prezzi dei suini macellati risulti inferiore al 103 % del prezzo di base e rischi di mantenersi al di sotto di tale livello;

considerando che la situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi che sono inferiori al livello citato; che tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'evoluzione stagionale e ciclica;

considerando che è necessario adottare misure d'intervento; che tali misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso privato;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio [3], può essere decisa la riduzione o la proroga della durata contrattuale d'ammasso qualora la situazione del mercato lo richieda; che l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1092/80 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 201/85 [5], prevede la possibilità di svincolo dell'ammasso anticipato ai fini dell'esportazione e che una riduzione della durata d'ammasso può risultare altresì da un caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 9 del suddetto regolamento; che occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per una durata d'ammasso determinata, gli importi di eventuali supplementi e detrazioni applicabili nei casi di proroga o di riduzione di tale durata;

considerando che, onde agevolare le pratiche amministrative e di controllo derivanti dalla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi;

considerando che l'importo della cauzione deve essere tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A datare dal 1° aprile 1986, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.

Articolo 2

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

a) 10 tonnellate per i prodotti disossati,

b) 15 tonnellate per tutti gli altri prodotti.

Articolo 3

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

Articolo 4

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1092/80, il quantitativo minimo è fissato in 9 t per le carcasse intere o per le mezzene.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
[3] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 19.
[4] GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22.
[5] GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

(in ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di				Supplementi o detrazioni	
		4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	per mese	per giorno
1	2	3	4	5	6	7	8
ex 02.01 A III a) 1	Carcasse intere o mezzene, presentate senza testa, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, diaframma e midollo spinale, fresche o refrigerate (1)	261	292	323	354	31	1,03
ex 02.01 A III a) 2	Prosciutti, freschi o refrigerati	314	349	384	419	35	1,17
ex 02.01 A III a) 3	Parti anteriori o spalle fresche o refrigerate	314	349	384	419	35	1,17
ex 02.01 A III a) 4	Lombate, con o senza schiena, schiene, fresche o refrigerate (2)	314	349	384	419	35	1,17
ex 02.01 A III a) 5	Pancette tali quali o in taglio rettangolare, fresche o refrigerate	163	190	217	244	27	0,90
ex 02.01 A III a) 6 aa)	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate	163	190	217	244	27	0,90
ex 02.01 A III a) 6	Tagli corrispondenti a « middles », con o senza cotenna, grasso, osso, freschi o refrigerati (3)	240	269	298	327	29	0,97
ex 02.01 A III a) 6 aa)	Prosciutti, parti anteriori, spalle, con o senza schiena, schiene, disossati, freschi o refrigerati (4)	314	349	384	419	35	1,17

(1) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto previsto per i prodotti della sottovoce ex 02.01 A III a) 1 le carcasse o mezzene, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2) Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4 si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 millimetri di spessore.

(3) La stessa presentazione dei prodotti della sottovoce 02.06 B I a) 2.

(4) Le lombate e le schiene di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 6 aa) si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 millimetri di spessore.

La quantità minima di 10 tonnellate concerne l'insieme dei prodotti.